

Emergenza Covid-19

Fondo di Solidarietà Alimentare



Città di Desio



dona ora: IBAN

IT38K0200833100000105891435

L'art. 2 comma 3 dell'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 che istituisce il fondo per l'emergenza alimentare stabilisce che "I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18" (c.d. Cura Italia).

INCENTIVI FISCALI - IL DETTAGLIO NORMATIVO:

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

Art. 27 c.1 della l. 133/99 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche). "Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti."

IN SINTESI:

- Per le imprese: le erogazioni liberali in denaro sono deducibili al 100%, ossia l'importo versato viene detratto dal reddito su cui calcolare l'imposta
- per le persone fisiche e enti non commerciali l'importo è detratto dall'imposta da versare nel limite del 30% del contributo e comunque per un importo non superiore a 30.000